



Repertorio n. 26.425

Raccolta n. 4.910

VERBALE DI ASSEMBLEA DEI SOCI

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilasei, il giorno nove del mese di novembre, in
Giulianova, alla Via Quarnaro n. 20, presso il mio studio,
alle ore diciassette e minuti quindici

09 novembre 2006 ore 17,15

Avanti a me Dott. **Franco CAMPITELLI**, Notaio in Giulianova,
iscritto nel Ruolo dei Distretti Notarili Riuniti di Teramo e
Pescara, senza testimoni

è presente il signor

- Dott. **SANTONI GIUSEPPE**, nato a Nereto (TE) il 23 ottobre
1954, domiciliato a Sant'Egidio alla Vibrata (TE), via Raffa-
ello n. 9, codice fiscale SNT GPP 54R23 F870Z, Dirigente,
cittadino italiano, il quale mi richiede nella sua qualità di
Amministratore Unico e Legale Rappresentante della società
"UNIGAS S.r.l.", con sede in Giulianova, Frazione Collerane-
sco, Zona Industriale Artigianale, capitale sociale Euro
10.000,00 (diecimila) versato Euro 2.500,00, avente numero di
iscrizione presso il Registro delle Imprese di Teramo, Codice
Fiscale e Partita I.V.A.: 01580820676, iscritta al R.E.A. n.
135520, di redigere il verbale per atto pubblico dell'assem-
blea totalitaria dei soci della predetta società riunita in
questo giorno ora e luogo per discutere e deliberare sul se-
guente



ORDINE DEL GIORNO

- 1) modifica oggetto sociale;
- 2) proroga della durata della società;
- 3) varie ed eventuali.

A norma dello statuto sociale assume la presidenza dell'assemblea l'Amministratore Unico Santoni Giuseppe il quale invita me Notaio a redigere verbale ai sensi di legge.

Aderendo a tale richiesta io Notaio do atto di quanto segue.

Detto presidente, preso atto delle omesse formalità di convocazione constatata e mi fa constatare:

- che è presente l'intero capitale sociale con l'intervento di tutti i soci nelle persone dei signori:
- *PEDICONI GIUSEPPE*, nato a Campli (TE) il 3 gennaio 1948, impiegato, domiciliato per la carica ove appresso il quale interviene al presente atto nella sua qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione e Legale Rappresentante della Società "**COSEV SERVIZI S.p.A.**", con sede legale in Nereto (TE), via Francesco Petrarca n° 6, capitale sociale Euro 471.621,00, avente numero di iscrizione presso il Registro delle Imprese di Teramo e Codice Fiscale: 82005040678, Partita Iva n. 00446820672, iscritta al R.E.A. n. 104613, autorizzato dalle norme dello Statuto Sociale della predetta società ed in forza dei poteri conferitigli dal Consiglio di Amministrazione con deliberazione del 20 (venti) ottobre 2006 (due-milasei) che in estratto autentico ai miei rogiti si allega



al presente atto sotto la lettera "A" (Allegato A); titolare di una quota pari al 60% (sessanta per cento) del capitale sociale;

- MAIORANI ORAZIO, nato a Giulianova (TE) il 26 settembre 1958, impiegato, domiciliato per la carica ove appresso il quale interviene al presente atto nella sua qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione e Legale Rappresentante della Società "CITIGAS SOCIETA' COOPERATIVA S.p.A. in sigla CITIGAS Coop." con sede in Giulianova, frazione Collera-nesco, zona industriale - artigianale, avente numero di iscrizione presso il Registro delle Imprese di Teramo e Codice Fiscale e Partita Iva: 00230490674, iscritta al R.E.A. n. 68115, autorizzato dalle norme dello Statuto Sociale della predetta società ed in forza dei poteri conferitigli dal Consiglio di Amministrazione con deliberazione del 6 (sei) novembre 2006 (duemilasei) che in estratto autentico ai miei rogiti si allega al presente atto sotto la lettera "B" (Allegato B); titolare di una quota pari al 40% (quaranta per cento) del capitale sociale;

- che è presente l'organo amministrativo nella persona di sé medesimo, Amministratore Unico;

dichiara

validamente costituita la presente assemblea in forma totalitaria e quindi atta a discutere e deliberare sugli argomenti all'ordine del giorno.



Passando alla trattazione del **primo punto** all'Ordine del
Giorno, il Presidente, illustra all'assemblea l'opportunità
di modificare l'oggetto sociale e precisamente il primo comma
dello stesso sostituendo le parole "del suddetto servizio
pubblico locale" con "del servizio pubblico locale di distri-
buzione gas".

Passando alla trattazione del **secondo punto** all'ordine del
giorno il Presidente illustra all'assemblea l'opportunità di
prorogare la durata della società fino al 31 (trentuno) di-
cembre 2050 (duemilacinquanta).


Dopo un'ampia ed esauriente discussione, nessuno avendo chie-
sto la verbalizzazione delle proprie dichiarazioni, l'Assem-
blea:

- riconosciuta la propria regolare costituzione;
- udita la relazione del Presidente anche in qualità di Ammi-
nistratore Unico;

delibera


1) di modificare l'oggetto sociale come proposto dal Presi-
dente e precisamente il primo comma dello stesso sostituendo
le parole "del suddetto servizio pubblico locale" con "del
servizio pubblico locale di distribuzione gas" e quindi di
modificare l'articolo 2° dello Statuto sociale come segue:

ARTICOLO 2° - "1. La società ha per oggetto l'attività di di-
stribuzione del gas naturale a mezzo di rete urbana, nonché
le attività ad essa connesse quali quelle di manutenzione or-



dinaria e straordinaria degli impianti e di tutte le installazioni, le attrezzature e le opere utilizzate per lo svolgimento del servizio pubblico locale di distribuzione gas. La società potrà inoltre costruire gli ampliamenti delle reti di proprietà dell'Ente locale e svolgere ogni altra attività volta a coordinare e gestire quanto inerente o connesso alle attività in precedenza indicate.

2. La società può assumere e concedere agenzie, commissioni, rappresentanze e mandati nonché compiere tutte le operazioni commerciali, finanziarie, mobiliari e immobiliari, necessarie o utili per il raggiungimento degli scopi sociali.
 3. La società può altresì assumere interessenze e partecipazioni in altre società o imprese di qualunque natura aventi oggetto analogo, affine o connesso al proprio, rilasciare fidejussioni e altre garanzie in genere, anche reali.
 4. Viene espressamente esclusa ogni attività che rientra nelle prerogative che necessitano l'iscrizione ad Albi Professionali ed ogni attività finanziaria vietata dalla legge tempo per tempo in materia ed in particolare ai sensi di quanto disposto dall'articolo 113 del D.Lgs 1° settembre 1993 n° 385. La società si inibisce la raccolta del risparmio tra il pubblico e le attività previste dal D.L. 415/1996.";
- 2) di prorogare la durata della società fino al 31 (trentuno) dicembre 2050 (duemilacinquanta).
- Pertanto, a seguito di quanto sopra, lo statuto sociale ri-



sulta nel nuovo testo che, approvato all'unanimità dall'assemblea e consegnatomi dal Presidente, si allega al presente atto sotto la lettera "C" (Allegato C).

Dopodiché, null'altro essendovi da deliberare, il Presidente dichiara chiusa la seduta alle ore 17,50 (diciassette e minuti cinquanta).

I comparenti dispensano me notaio dalla lettura degli allegati avendone esatta conoscenza.

Di quanto sopra richiesto ricevo il presente atto che pubblico mediante lettura da me Notaio fatta ai comparenti i quali da me interpellati lo hanno dichiarato pienamente conforme alla loro volontà.

E' scritto con macchina elettronica munita di stampa indelebile a norma di legge da persona di mia fiducia ma per mia cura e completato a mano da me Notaio in due fogli di cui occupa cinque pagine intere e sin qui della presente sesta.


F.TO: Giuseppe SANTONI

Franco CAMPITELLI (NOTAIO).

Repertorio n° 26.425
DEL 9/11/2006

Raccolta n° 4810

STATUTO



TITOLO I - DENOMINAZIONE, OGGETTO, DURATA E SEDE

Articolo 1) DENOMINAZIONE


1. E' costituita la società a responsabilità limitata denominata: "UNIGAS società a responsabilità limitata" o in forma abbreviata, "UNIGAS S.r.l.".

Articolo 2) OGGETTO SOCIALE

1. La società ha per oggetto l'attività di distribuzione del gas naturale a mezzo di rete urbana, nonché le attività ad essa connesse quali quelle di manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti e di tutte le installazioni, le attrezzature e le opere utilizzate per lo svolgimento del servizio pubblico locale di distribuzione gas. La società potrà inoltre costruire gli ampliamenti delle reti di proprietà dell'Ente locale e svolgere ogni altra attività volta a coordinare e gestire quanto inerente o connesso alle attività in precedenza indicate.

2. La società può assumere e concedere agenzie, commissioni, rappresentanze e mandati nonché compiere tutte le operazioni commerciali, finanziarie, mobiliari e immobiliari, necessarie o utili per il raggiungimento degli scopi sociali.

3. La società può altresì assumere interessenze e partecipazioni in altre società o imprese di qualunque natura aventi oggetto analogo, affine o connesso al proprio, rilasciare fidejussioni e altre garanzie in genere, anche reali.



4. Viene espressamente esclusa ogni attività che rientra nelle prerogative che necessitano l'iscrizione ad Albi Professionali ed ogni attività finanziaria vietata dalla legge tempo per tempo in materia ed in particolare ai sensi di quanto disposto dall'articolo 113 del D.Lgs 1° settembre 1993 n° 385. La società si inibisce la raccolta del risparmio tra il pubblico e le attività previste dal D.L. 415/1996.

Articolo 3) DURATA DELLA SOCIETA'

1. La durata della società è stabilita sino al 31/12/2050 (trentuno dicembre duemilacinquanta) e potrà essere prorogata una o più volte con decisione dei soci.

Articolo 4) SEDE SOCIALE E DOMICILIO DEI SOCI.

1. La società ha sede in Giulianova (Teramo) e può istituire e sopprimere, in Italia e all'estero, sedi secondarie, filiali, succursali, agenzie o unità locali comunque denominate; compete ai soci la decisione di istituire, modificare o sopprimere sedi secondarie.

2. Il domicilio dei soci, per tutti i rapporti con la società, si intende a tutti gli effetti quello risultante dal libro soci; è onere del socio comunicare il cambiamento del proprio domicilio. In mancanza dell'indicazione del domicilio nel libro dei soci si fa riferimento alla residenza anagrafica.

3. Ai soli fini dell'iscrizione nel Registro delle Imprese, l'indirizzo attuale della società è in Giulianova, Frazione


ColleranESCO, zona industriale-artigianale.


TITOLO II - CAPITALE QUOTE DI PARTECIPAZIONE

E FINANZIAMENTI DEI SOCI

Articolo 5) CAPITALE SOCIALE E SUO AUMENTO O RIDUZIONE

1. Il capitale sociale è di Euro 10.000,00 (diecimila) ed è diviso in quote da un Euro a norma di legge.
2. In sede di aumento del capitale sociale è derogato il disposto dell'articolo 2464 del codice civile sulla necessità di eseguire i conferimenti in danaro.
3. In caso di conferimento avente ad oggetto una prestazione d'opera o di servizi da parte di un socio a favore della società, la polizza assicurativa o la fideiussione bancaria prestate a supporto di detto conferimento possono in qualsiasi momento essere sostituite con il versamento a titolo di cauzione a favore della società del corrispondente importo in danaro.
4. Ai soci spetta il diritto di sottoscrivere le quote emesse in sede di aumento del capitale sociale in proporzione alla percentuale di capitale da ciascuno di essi rispettivamente posseduta alla data in cui la sottoscrizione è effettuata; i soci della società emittente possono decidere che le quote emesse in sede di aumento del capitale sociale siano attribuite ai sottoscrittori in misura non proporzionale ai conferimenti nel capitale sociale dagli stessi effettuati.
5. Il diritto di sottoscrivere le quote di nuova emissione in





sede di aumento del capitale sociale deve essere esercitato dai soci entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della comunicazione inviata dalla società a ciascun socio recante l'avviso di offerta in opzione delle nuove quote, salvo che la decisione dei soci di aumentare il capitale sociale non stabilisca un termine maggiore di 30 (trenta) giorni per l'esercizio del diritto di opzione predetto.

6. Coloro che esercitano il diritto di sottoscrivere le quote di nuova emissione in sede di aumento del capitale sociale, purché ne facciano contestuale richiesta, hanno diritto di prelazione nella sottoscrizione delle quote non optate dagli altri soci, a meno che la decisione di aumento del capitale sociale non lo escluda; se l'aumento di capitale non viene per intero sottoscritto dai soci, sia per opzione che per prelazione delle quote inoptate, l'organo amministrativo non può eseguirne il collocamento presso terzi estranei alla compagine sociale.

7. In caso di riduzione del capitale sociale per perdite, può essere omissivo, motivando le ragioni di tale omissione nel verbale dell'assemblea, il preventivo deposito presso la sede sociale della relazione e delle osservazioni di cui all'articolo 2482 bis, comma 2, del codice civile.

8. Nella fattispecie di cui all'articolo 2466, comma 2 del codice civile, in mancanza di offerte per l'acquisto, la quota non può essere venduta all'incanto.

**Articolo 6) FINANZIAMENTI DEI SOCI ALLA SOCIETA'**

1. I finanziamenti con diritto a restituzione della somma versata possono essere effettuati a favore della società esclusivamente dai soci, anche non in proporzione alle rispettive quote di partecipazione al capitale sociale, che risultano iscritti nel libro soci da almeno 3 (tre) mesi e che detengano una partecipazione al capitale pari almeno al 2 (due) per cento dell'ammontare del capitale nominale quale risulta dall'ultimo bilancio approvato (o comunque nei limiti e con le modalità che siano imposti dalla normativa tempo per tempo in vigore).
2. Salvo diversa determinazione, i versamenti effettuati dai soci a favore della società devono considerarsi infruttiferi.
3. Per il rimborso dei finanziamenti dei soci si applica l'articolo 2467 del codice civile.

ARTICOLO 7) TRASFERIMENTO DELLE QUOTE DI PARTECIPAZIONE

1. È vietato il trasferimento per atto tra vivi delle quote di partecipazione al capitale sociale e dei diritti di sottoscrizione e di prelazione di cui ai commi 4 e 6 dell'articolo 5 del presente atto costitutivo. La clausola contenuta in questo articolo intende tutelare gli interessi della società nell'omogeneità della compagine sociale, alla coesione dei soci e all'equilibrio dei rapporti tra gli stessi e tutto ciò in relazione all'aggiudicazione ed esecuzione dell'appalto indicato in premessa.




2. Per "trasferimento" si intende qualsiasi negozio, a titolo oneroso o gratuito, concernente o la piena proprietà o la nuda proprietà o l'usufrutto di dette quote o diritti (ivi compresi, in via esemplificativa, la compravendita, la donazione, la permuta, il conferimento in società, la costituzione di rendita, la dazione in pagamento, la cessione "in blocco", "forzata" o "coattiva", il trasferimento che intervenga nell'ambito di cessione o conferimento d'azienda, fusione e scissione) in forza del quale si consegua, in via diretta o indiretta, il risultato del mutamento di titolarità di dette quote o diritti. È altresì vietata la costituzione del diritto di pegno.

3. Il diritto di recesso previsto dall'articolo 2473 c.c., per il caso di clausole recanti previsioni di intrasferibilità di partecipazioni, può essere esercitato ai sensi dell'articolo 2469 c.c., solo decorsi ventiquattro mesi dalla costituzione della società o dalla sottoscrizione della partecipazione.

Articolo 8) RECESSO DEL SOCIO

1. Oltre ai casi previsti dall'articolo 2473 c.c., il socio può recedere dalla società, per tutte o per parte delle sue partecipazioni al capitale sociale, nei seguenti casi:

- a) violazione di specifici diritti del socio;
- b) introduzione e rimozione di vincoli al trasferimento delle quote sociali.



2. Il socio che intende recedere deve comunicare la sua intenzione all'organo amministrativo mediante lettera raccomandata spedita entro 15 (quindici) giorni dall'iscrizione nel Registro delle Imprese della decisione che lo legittima o dalla trascrizione della decisione nel libro dei soci o degli amministratori oppure dalla conoscenza del fatto che legittima il recesso del socio. A tal fine l'organo amministrativo deve tempestivamente comunicare ai soci i fatti che possono dar luogo per i soci stessi a diritto di recesso.


3. In detta raccomandata devono essere elencati:

- a) le generalità del socio recedente;
- b) il domicilio eletto dal recedente per le comunicazioni inerenti al procedimento;
- c) il valore nominale delle quote di partecipazione al capitale sociale per le quali il diritto di recesso viene esercitato.

4. Il recesso si intende esercitato nel giorno in cui la lettera raccomandata giunge all'indirizzo della sede legale della società.

5. Le partecipazioni per le quali è effettuato il diritto di recesso sono inalienabili.

6. I soci che recedono dalla società hanno diritto di ottenere il rimborso della propria partecipazione in proporzione del patrimonio sociale. Esso a tal fine è determinato dall'organo amministrativo sulla base dell'eventuale suo valore



di mercato al momento della dichiarazione di recesso ed in particolare tenendo conto della situazione patrimoniale della società, della sua redditività, del valore dei beni materiali ed immateriali da essa posseduta, del valore effettivo dei crediti e dei debiti e di ogni altra circostanza e condizione che viene normalmente tenuta in considerazione ai fini della determinazione del valore di partecipazioni societarie.


7. I soci hanno diritto a conoscere la determinazione del valore di cui al secondo comma del presente articolo nei quindici giorni precedenti alla data fissata per l'assemblea; ciascun socio ha diritto di prenderne visione e di ottenerne copia a proprie spese.

8. In caso di contestazione da proporre contestualmente alla dichiarazione di recesso il valore di liquidazione è determinato entro novanta giorni dall'esercizio del diritto di recesso tramite relazione giurata di un esperto nominato dal tribunale, che provvede anche sulle spese, su istanza della parte più diligente; si applica in tal caso il primo comma dell'articolo 1349 del codice civile.

Articolo 9) ESCLUSIONE DEL SOCIO

1. Può essere escluso dalla società per giusta causa, il socio che:

a) essendosi obbligato alla prestazione di opera o di servizio a titolo di conferimento, non sia più in grado di adempiere agli obblighi assunti;



b) sia dichiarato interdetto o inabilitato, con decisione definitiva;

c) sia sottoposto a procedure concorsuali;

d) risulti inadempiente agli obblighi assunti nei confronti della società;

2. L'esclusione del socio è decisa dall'assemblea dei soci con il voto favorevole dei soci che rappresentino il cinquanta per cento (51%) del capitale sociale, non computandosi la quota di partecipazione del socio della cui esclusione si tratta.


3. L'esclusione è tempestivamente comunicata al socio escluso e ha effetto a far tempo dal primo giorno del secondo mese successivo alla spedizione della comunicazione; entro il medesimo termine il socio escluso può ricorrere al collegio arbitrale di cui al presente atto; in caso di ricorso, sono sospesi gli effetti della decisione di esclusione fino alla decisione del collegio arbitrale.

4. Dalla spedizione della comunicazione di esclusione, fatta salva la sospensione degli effetti di cui al comma 3, decorrono i termini di cui all'art. 2473 c.c. per il rimborso della partecipazione al socio escluso; ai sensi dell'articolo 2473-bis c.c. non può farsi luogo al rimborso mediante riduzione del capitale sociale.

5. Qualora la società sia composta di due soci si applica l'ultimo comma dell'articolo 2287 c.c.

TITOLO III - DECISIONI E ASSEMBLEA DEI SOCI

Articolo 10) DECISIONI DEI SOCI - COMPETENZE



1. I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dall'articolo 2479 del codice civile e dal presente atto costitutivo; in ogni caso sono di competenza dei soci:

a) le decisioni sugli argomenti che uno o più amministratori sottopongono alla loro approvazione;

b) le decisioni sugli argomenti per i quali i soci che rappresentano un terzo del capitale sociale richiedano l'adozione di una decisione dei soci;

c) le decisioni di trasferimento della sede sociale nell'ambito dello stesso Comune;

d) le nomine di direttori e procuratori speciali di cui al successivo articolo 28.

e) le assunzioni di mutui e finanziamenti ipotecari, sotto qualsiasi forma;


f) gli acquisti e le alienazioni a qualsiasi titolo di partecipazioni in altre società o enti di qualunque genere;

g) la costituzione di società, consorzi o enti collettivi, ivi comprese le associazioni temporanee di imprese;

h) gli acquisti, le alienazioni le locazioni e le permutate di beni immobili, aziende e rami di aziende, nonché la costituzione ed estinzione di diritti reali immobiliari;

i) la costituzione di ipoteche su beni immobili sociali.

2. Non deve essere autorizzato da decisione dei soci, ai sen-



si dell'articolo 2465 del codice civile, l'acquisto da parte della società, per un corrispettivo pari o superiore al decimo del capitale sociale, di beni o di crediti dei soci fondatori, dei soci e degli amministratori, nei due anni dalla iscrizione della società.

Articolo 11) DECISIONI DEI SOCI - MODALITA'

1. I soci esprimono le proprie decisioni mediante consultazione scritta o consenso espresso per iscritto, fatta eccezione per le decisioni per le quali l'articolo 2479, comma 4, c.c. prevede la obbligatorietà della decisione assembleare.

Articolo 12) DECISIONI DEI SOCI MEDIANTE CONSULTAZIONE SCRIT-

TA

1. Ogniqualvolta si adotti il metodo della decisione mediante consultazione scritta, il socio che intende proporre una data decisione formula detta proposta in forma scritta su qualsiasi supporto (cartaceo o magnetico), recante l'oggetto della proposta decisione e le sue ragioni, e con l'apposizione della sottoscrizione sia in forma originale sia in formale.


2. La trasmissione della proposta può avvenire con ogni sistema di comunicazione, ivi compresi il telefax e la posta elettronica e deve essere diretta a tutti i soci, i quali, se intendono esprimere voto favorevole, di astensione o contrario, devono comunicare (con ogni sistema di comunicazione ivi compresi il telefax e la posta elettronica) al socio propo-

nente e alla società la loro volontà espressa in forma scritta, su qualsiasi supporto (cartaceo o magnetico) e con l'apposizione della sottoscrizione sia in forma originale sia in forma digitale, entro il termine indicato nella proposta; la mancanza di detta comunicazione nel termine prescritto va intesa come espressione di voto contrario.

3. Se la proposta di decisione è approvata, la decisione così formata deve essere comunicata a tutti i soci (con qualsiasi sistema di comunicazione, ivi compresi il telefax e la posta elettronica), agli amministratori e, se nominati, ai sindaci e deve essere trascritta tempestivamente a cura dell'organo amministrativo nel libro delle decisioni dei soci ai sensi dell'articolo 2478 indicando:

- a) la data in cui la decisione deve intendersi formata;
- b) l'identità dei votanti e il capitale rappresentato da ciascuno;
- c) l'identificazione dei soci favorevoli, astenuti o dissenzienti;
- d) su richiesta dei soci, le loro dichiarazioni pertinenti alla decisione adottata.

4. Il documento contenente la proposta di decisione inviato a tutti i soci e i documenti pervenuti alla società e recanti l'espressione della volontà dei soci vanno conservati in allegato al libro stesso.




1. Ove si adotti il metodo della decisione mediante consenso dei soci espresso per iscritto, la decisione si intende formata qualora presso la sede sociale pervenga la comunicazione (effettuata con qualsiasi sistema, ivi compresi il telefax e la posta elettronica) del consenso in forma scritta su qualsiasi supporto (cartaceo o magnetico) e con l'apposizione della sottoscrizione sia in forma originale sia in forma digitale, di tanti soci quanti ne occorrono per formare la maggioranza richiesta.

2. Per la formazione della maggioranza richiesta si tiene conto dei consensi pervenuti alla società nello spazio di dieci giorni e pertanto non si possono sommare tra di loro consensi pervenuti in spazi temporali maggiori di dieci giorni.

3. Se si raggiunge un numero di consensi tale da formarsi la maggioranza richiesta, la decisione così formata deve essere comunicata a tutti i soci (con qualsiasi sistema di comunicazione ivi compresi il telefax e la posta elettronica), agli amministratori e, se nominati, ai sindaci e trascritta tempestivamente a cura dell'organo amministrativo nel libro delle decisioni dei soci ai sensi dell'art. 2478 indicando:

- a) la data in cui la decisione deve intendersi formata;
- b) l'identità dei votanti e il capitale rappresentato da ciascuno;
- c) l'identificazione dei soci favorevoli, astenuti o dissen-



zienti;

d) su richiesta dei soci, le loro dichiarazioni pertinenti alla decisione adottata.

4. I documenti pervenuti alla società e recanti l'espressione della volontà dei soci vanno conservati in allegato al libro stesso.

Articolo 14) ASSEMBLEA DEI SOCI - CONVOCAZIONE

1. L'assemblea è convocata mediante avviso spedito ai soci e da essi ricevuto almeno 8 (otto) giorni prima del giorno fissato per l'assemblea.

2. L'avviso può essere redatto su qualsiasi supporto (cartaceo o magnetico) e può essere spedito con qualsiasi sistema di comunicazione (compresi il telefax e la posta elettronica).

Articolo 15) ASSEMBLEA DEI SOCI - LUOGO DI CONVOCAZIONE


1. L'assemblea può essere convocata sia presso la sede sociale sia altrove, purché in Italia, e negli altri Stati membri dell'Unione Europea.

Articolo 16) ASSEMBLEA DEI SOCI - RAPPRESENTANZA

1. La rappresentanza in assemblea deve essere conferita con delega scritta, consegnata al delegato anche via telefax o via posta elettronica con firma digitale.

2. La delega non può essere conferita che per una sola assemblea e non può essere rilasciata in bianco.

3. La delega non può essere conferita agli amministratori, ai




membri dell'organo di controllo e ai dipendenti della società né alle società da essa controllate o ai membri degli organi amministrativi o di controllo o ai dipendenti di queste.

Articolo 17) ASSEMBLEA DEI SOCI - PRESIDENZA

1. La presidenza dell'assemblea spetta all'amministratore unico o al presidente del consiglio di amministrazione oppure, in caso di mancanza o di assenza dei soggetti predetti, al consigliere più anziano di età. In via residuale si applica l'articolo 2479-bis comma 4 del codice civile.
2. Il presidente dell'assemblea è assistito da un segretario designato dall'assemblea a maggioranza semplice del capitale presente.
3. Ove prescritto dalla legge e pure in ogni caso l'organo amministrativo lo ritenga opportuno, le funzioni di segretario sono attribuite a un notaio designato dall'organo amministrativo medesimo.
4. Il presidente dell'assemblea verifica la regolarità della costituzione dell'assemblea, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola il suo svolgimento e accerta i risultati delle votazioni.

Articolo 18) ASSEMBLEA DEI SOCI - INTERVENTO IN ASSEMBLEA

1. Possono intervenire all'assemblea tutti coloro che risultano iscritti nel libro dei soci.
2. L'assemblea può svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio - video colle-




gati (il collegamento solo in via audio è consentito unicamente quando a libro soci non risultino iscritti più di venti soci), a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci. In tal caso, è necessario che:

- a) sia consentito al presidente dell'assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare inequivocabilmente l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- c) sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;
- d) vengano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio - video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il presidente e il soggetto verbalizzante.

Articolo 19) DECISIONI DEI SOCI - QUORUM

1. Le decisioni assembleari sono adottate con il voto favorevole dei soci che rappresentino almeno il 51% (cinquantuno per cento) del capitale sociale.
2. Le decisioni dei soci mediante consenso scritto o consul-




tazione espressa per iscritto sono adottate con il voto favorevole dei soci che rappresentino almeno il 51% (cinquantuno per cento) del capitale sociale.

3. La trasformazione della società in società di persone, la fusione e la scissione della società e l'emissione di titoli di debito sono deliberate dall'assemblea con il voto favorevole dei soci che rappresentino i 4/5 (quattro quinti) del capitale sociale, fermo restando che è comunque richiesto il consenso dei soci che con la trasformazione assumono responsabilità illimitata.

4. Ai fini della totalitarierà dell'assemblea, di cui all'articolo 2479-bis, comma 5, del codice civile, occorre che gli amministratori (e, se nominati, i sindaci) assenti all'adunanza rilascino una dichiarazione scritta (redatta su qualsiasi supporto, cartaceo o magnetico, e spedita alla società con qualsiasi sistema di comunicazione, compresi il telefax e la posta elettronica), da conservarsi agli atti della società, da cui risulti che essi sono informati della riunione assembleare. Le decisioni dell'assemblea sono tempestivamente comunicate agli amministratori e ai sindaci che sono rimasti assenti.

Articolo 20) ASSEMBLEA DEI SOCI - VERBALIZZAZIONE

1. Le decisioni dell'assemblea dei soci devono constare da verbale redatto senza ritardo e sottoscritto dal presidente e dal segretario o dal notaio.



2. Il verbale deve indicare:

- a) la data dell'assemblea;
- b) anche in allegato, l'identità dei partecipanti e il capitale rappresentato da ciascuno;
- c) le modalità e il risultato delle votazioni e deve consentire, anche per allegato, l'identificazione dei soci favorevoli, astenuti o dissenzienti.

3. Nel verbale devono essere riassunte, su richiesta dei soci, le loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno.

4. Il verbale dell'assemblea, anche se per atto pubblico, deve essere redatto senza ritardo, nei tempi necessari per la rapida esecuzione degli obblighi di deposito o di pubblicazione e deve essere trascritto tempestivamente a cura dell'organo amministrativo nel libro delle decisioni dei soci ai sensi dell'articolo 2478.


TITOLO IV - ORGANO AMMINISTRATIVO. RAPPRESENTANZA SOCIALE

CONTROLLO LEGALE DEI CONTI E AZIONE DI RESPONSABILITA'

Articolo 21) AMMINISTRAZIONE DELLA SOCIETA'

1. La società può essere alternativamente amministrata:

- a) da un amministratore unico; oppure,
- b) da un consiglio di amministrazione, composto da un minimo di tre ad un massimo di cinque membri, i cui componenti possono operare, a seconda di quanto previsto all'atto della nomina:
 - b. 1) con metodo collegiale;



b. 2) con metodo disgiuntivo, secondo quanto previsto dal-
l'articolo 23 del presente atto costitutivo;

b. 3) con metodo congiuntivo, secondo quanto previsto dal-
l'articolo 23 del presente atto costitutivo;

fermo restando che la redazione del progetto di bilancio e
dei progetti di fusione o scissione, nonché le decisioni di
aumento del capitale ai sensi dell'articolo 2481 del codice
civile sono in ogni caso di competenza del consiglio di ammi-
nistrazione.

c) da due o più amministratori con poteri congiunti e/o di-
sgiunti, nel numero e con le competenze che verranno determi-
nate dai soci in occasione della loro nomina.


2. La nomina degli amministratori e la scelta del sistema di
amministrazione compete ai soci ai sensi dell'articolo 2479
del codice civile.

3. L'amministrazione della società può essere affidata anche
a soggetti che non siano soci.

4. Non possono essere nominati amministratori e se nominati
decadono dall'ufficio coloro che si trovano nelle condizioni
previste dall'articolo 2382 del codice civile.

5. Gli amministratori durano in carica fino a revoca o dimis-
sioni o per quel tempo limitato che verrà stabilito dai soci
all'atto della loro nomina.

6. La revoca può essere deliberata, anche in assenza di giu-
sta causa, sia in caso di nomina dell'organo amministrativo a



tempo indeterminato sia in caso di nomina a tempo determinato; in caso di revoca, nulla è dovuto all'amministratore revocato a titolo di risarcimento del danno in mancanza della giusta causa di revoca intendendosi l'assunzione dell'incarico di amministrazione nella società come accettazione della presente clausola e pertanto come rinuncia al risarcimento del danno.

7. Il consiglio di amministrazione elegge tra i suoi membri il presidente a maggioranza assoluta dei suoi componenti, a meno che la funzione di presidenza sia attribuita a uno degli amministratori all'atto della loro nomina; con la medesima maggioranza possono essere nominati anche uno o più vicepresidenti cui sono attribuiti i poteri di sostituzione del presidente in caso di sua assenza o impedimento, secondo le modalità stabilite all'atto della loro nomina. Il presidente del consiglio di amministrazione verifica la regolarità della costituzione del consiglio, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola il suo svolgimento e accerta i risultati delle votazioni.

8. Gli amministratori sono rieleggibili.

9. Se per qualsiasi motivo cessa dalla carica anche uno solo dei consiglieri, l'intero consiglio decade e deve essere promossa la decisione dei soci per la sua integrale sostituzione.

10. Agli amministratori spetta il rimborso delle spese sop-




portate per ragioni del loro ufficio.

11. Con decisione dei soci, per ogni esercizio, può altresì essere assegnato un compenso agli amministratori; agli stessi può inoltre essere attribuita un'indennità di cessazione di carica (costituibile anche mediante accantonamenti periodici e pure con sistemi assicurativi o previdenziali), il tutto anche sotto forma di attribuzione di una percentuale di partecipazione agli utili. In mancanza di determinazione del compenso, si intende che gli amministratori vi abbiano rinunciato.

Articolo 22) AMMINISTRAZIONE CONGIUNTIVA O DISGIUNTIVA

1. Ove in sede di nomina sia previsto che l'amministrazione della società sia effettuata ai sensi dei punti b. 2 e b.3 del comma 1 dell'articolo 22 del presente atto costitutivo, i componenti del consiglio di amministrazione o gli amministratori di cui al punto c) del medesimo articolo 22 del presente atto costitutivo, salvo per quanto disposto dall'articolo 2475, comma 5, del codice civile, agiscono con le modalità di forma congiunta o disgiunta indicate all'atto della loro nomina.

2. In caso di decisione adottabile disgiuntamente, ciascun amministratore può opporsi all'operazione che un altro amministratore voglia compiere; i soci, con il voto favorevole della maggioranza assoluta del capitale sociale, decidono sull'opposizione.



3. Per le operazioni da compiersi congiuntamente, occorre il consenso unanime di tutti gli amministratori.


Articolo 23) ADUNANZA COLLEGALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRA-
ZIONE

1. Il consiglio d'amministrazione si raduna, sia nella sede sociale, sia altrove, purché in Italia e negli altri Stati membri dell'Unione Europea, tutte le volte che il presidente lo giudichi necessario o quando ne sia fatta richiesta scritta da almeno un terzo dei suoi membri.

2. Il consiglio viene convocato dal presidente con avviso da spedirsi almeno cinque (5) giorni prima dell'adunanza a ciascun amministratore, nonché ai sindaci effettivi, se nominati e, nei casi di urgenza, con telegramma, telefax o posta elettronica da spedirsi almeno due (2) giorni prima.

3. Il consiglio di amministrazione è comunque validamente costituito e atto a deliberare qualora, anche in assenza delle suddette formalità, siano presenti tutti i membri del consiglio stesso e tutti i componenti del collegio sindacale, se nominato, fermo restando il diritto di ciascuno degli intervenuti di opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

4. Le adunanze del consiglio di amministrazione possono svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio - video o anche solo audio collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i



principi di buona fede e di parità di trattamento dei consiglieri. In tal caso, è necessario che:

- a) sia consentito al presidente di accertare inequivocabilmente l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi oggetto di verbalizzazione;
- c) sia consentito agli intervenuti di scambiarsi documentazione e comunque di partecipare in tempo reale alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;
- d) vengano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio - video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il presidente e il soggetto verbalizzante.

5. Per la validità delle deliberazioni del consiglio si richiede la presenza della maggioranza dei suoi membri in carica.

6. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti dei presenti. In caso di parità di voti, la deliberazione proposta si intende approvata o non approvata a seconda di come ha votato chi presiede la seduta. Il voto non può essere dato per rappresentanza.

7. Il verbale delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio di amministrazione deve essere tempestivamente redatto ed è sottoscritto dal presidente e dal segretario.

8. Il verbale deve indicare:

- a) la data dell'adunanza;
- b) anche in allegato, l'identità dei partecipanti;
- c) le modalità e il risultato delle votazioni e deve consentire, anche per allegato, l'identificazione dei favorevoli, degli astenuti o dei dissenzienti;
- d) su richiesta degli amministratori, le loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno.


9. Ove prescritto dalla legge e pure in ogni caso l'organo amministrativo lo ritenga opportuno, le funzioni di segretario sono attribuite a un notaio designato dall'organo amministrativo medesimo.

Articolo 24) DECISIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

ADOTTATE MEDIANTE CONSENSO SCRITTO O

CONSULTAZIONE ESPRESSA PER ISCRITTO

1. A meno che uno o più amministratori non richiedano espressamente l'adozione del metodo collegiale e non si tratti di amministrazione svolta in forma congiunta o disgiunta di cui all'articolo 23 del presente atto costitutivo, i membri del consiglio di amministrazione esprimono le proprie decisioni mediante consultazione scritta o consenso espresso per iscritto.



2. Ove si adotti il metodo della decisione mediante consultazione scritta, l'amministratore che intende proporre una data decisione formula detta proposta in forma scritta, su qualsiasi supporto (cartaceo o magnetico), recante l'oggetto della proposta decisione e le sue ragioni, e con l'apposizione della sottoscrizione sia in forma originale sia in forma digitale.

3. La trasmissione della proposta di decisione può avvenire con ogni sistema di comunicazione, ivi compresi il telefax e la posta elettronica e deve essere diretta a tutti gli amministratori, i quali, se intendono esprimere voto favorevole, di astensione o contrario, devono comunicare (con qualsiasi sistema, ivi compresi il telefax e la posta elettronica) al proponente e alla società la loro volontà in forma scritta (su qualsiasi supporto, cartaceo o magnetico, e con l'apposizione della sottoscrizione sia in forma originale sia in forma digitale) entro il termine indicato nella proposta; la mancanza di detta comunicazione nel termine prescritto va intesa come espressione di voto contrario.

4. Se la proposta di decisione è approvata, detta decisione deve essere comunicata a tutti gli amministratori e, se nominati, ai sindaci e deve essere trascritta tempestivamente a cura dell'organo amministrativo nel libro delle decisioni dell'organo amministrativo ai sensi dell'articolo 2478 indicando:




- a) la data in cui la decisione deve intendersi formata;
- b) l'identità dei votanti;
- c) l'identificazione dei favorevoli, degli astenuti o dei dissenzienti;
- d) su richiesta degli amministratori, le loro dichiarazioni pertinenti alla decisione adottata.

5. Il documento contenente la proposta di decisione inviato a tutti gli amministratori e i documenti pervenuti alla società recanti l'espressione della volontà degli amministratori vanno conservati in allegato al libro stesso.

6. Ove si adotti il metodo della decisione mediante consenso degli amministratori espresso per iscritto, la decisione si intende formata qualora presso la sede sociale pervenga la comunicazione (effettuata con qualsiasi sistema, ivi compresi il telefax e la posta elettronica) del consenso in forma scritta (su qualsiasi supporto, cartaceo o magnetico, e con l'apposizione della sottoscrizione sia in forma originale sia in forma digitale) di tanti amministratori quanti ne occorrono per formare la maggioranza richiesta.

7. Per la formazione della maggioranza richiesta si tiene conto dei consensi pervenuti alla società nello spazio di dieci giorni e pertanto non si possono sommare tra di loro consensi pervenuti in spazi temporali maggiori di dieci giorni.

8. Se si raggiunge un numero di consensi tale da formarsi la



maggioranza richiesta, la decisione deve essere comunicata a tutti gli amministratori (con qualsiasi sistema di comunicazione, ivi compresi il telefax e la posta elettronica) e, se nominati, ai sindaci e deve essere trascritta tempestivamente a cura dell'organo amministrativo nel libro delle decisioni degli amministratori ai sensi dell'articolo 2478 indicando:

- a) la data in cui la decisione deve intendersi formata;
- b) l'identità dei votanti;
- c) l'identificazione dei favorevoli, degli astenuti o dei dissenzienti;
- d) su richiesta degli amministratori, le loro dichiarazioni pertinenti alla decisione adottata.

9. Il documento contenente la comunicazione della decisione inviato a tutti gli amministratori e i documenti pervenuti alla società e recanti l'espressione della volontà degli amministratori vanno conservati in allegato al libro stesso.

10. Le decisioni sono prese con il voto favorevole della maggioranza degli amministratori in carica; in caso di parità prevale il voto del presidente del consiglio di amministrazione.

Articolo 25) AMMINISTRATORE UNICO

1. Quando l'amministrazione della società è affidata all'amministratore unico, questi riunisce in sé tutti i poteri e le facoltà del consiglio di amministrazione e del suo presidente, ivi compresi i poteri di rappresentanza.



Articolo 26) POTERI DELL'ORGANO AMMINISTRATIVO

1. L'organo amministrativo gestisce l'impresa sociale e compie tutte le operazioni necessarie per il raggiungimento dell'oggetto sociale, fatta eccezione:

a) per le decisioni sulle materie riservate ai soci dall'articolo 2479 del codice civile;

b) per le decisioni sulle materie riservate ai soci dal presente atto costitutivo.

2. L'esecuzione delle operazioni la cui decisione sia riservata dalla legge o dall'atto costitutivo ai soci è di competenza dell'organo amministrativo.

3. La decisione di fusione della società, ai sensi degli artt. 2505 e 2505-bis del codice civile, è adottata dall'organo amministrativo, con deliberazione risultante da atto pubblico.

4. Non sono delegabili le materie elencate nell'articolo 2381, comma 4, del codice civile.

Art 27) DIRETTORI E PROCURATORI.

1. L'assemblea dei soci può nominare direttori e procuratori speciali.

Articolo 28) RAPPRESENTANZA SOCIALE

1. La rappresentanza della società di fronte ai terzi e anche in giudizio, con facoltà di agire in qualsiasi sede e grado di giurisdizione, anche sovranazionale o internazionale e pure per giudizi di revocazione e di cassazione e di nominare



all'uopo avvocati e procuratori alle liti, spetta indistintamente a tutti gli amministratori della società, i quali agiscono:

a) nel caso di sistema di amministrazione collegiale, previa deliberazione del consiglio di amministrazione;

b) nel caso di sistema di amministrazione non collegiale:

b. 1) in via disgiunta l'uno dall'altro, nelle materie in cui detti membri del consiglio di amministrazione possano operare, a seconda di quanto stabilito all'atto della nomina o nell'atto costitutivo, con metodo disgiuntivo;

b. 2) in via congiunta l'uno con gli altri oppure l'uno con taluno degli altri, a seconda di quanto stabilito all'atto della nomina o nel presente atto costitutivo, nelle materie in cui detti membri del consiglio di amministrazione possano operare con metodo congiuntivo.

Articolo 29) CONTROLLO LEGALE DEI CONTI E CONTROLLO CONTABILE

1. Quando obbligatorio per legge, l'assemblea nomina il collegio sindacale ai sensi dell'articolo 2477 del codice civile, che ha anche funzioni di controllo contabile.

2. Quando la nomina del collegio sindacale non è obbligatoria ai sensi dell'articolo 2477 del codice civile con decisione dei soci può essere nominato un collegio sindacale, composto di tre membri effettivi e di due supplenti.

3. II collegio sindacale nominato ai sensi del comma 2 vigila sull'osservanza della legge e dell'atto costitutivo e sul ri-



spetto dei principi di corretta amministrazione e può:

- a) compiere atti di ispezione e di controllo;
- b) chiedere notizie agli amministratori sull'andamento della gestione sociale o su determinati affari.

4. In caso di nomina dei sindaci di cui al comma 2, a essi si applicano ove nel presente atto costitutivo non vi sia un'espressa disciplina in materia, le norme di cui agli articoli 2397 e seguenti del codice civile.

5. Il collegio sindacale viene convocato dal presidente con avviso da spediti almeno 8 (otto) giorni prima dell'adunanza a ciascun sindaco e, nei casi di urgenza, con telegramma, telex o posta elettronica da spediti almeno 3 (tre) giorni prima.

6. Il collegio sindacale è comunque validamente costituito e atto a deliberare qualora, anche in assenza delle suddette formalità, siano presenti tutti i membri del collegio stesso.

7. Le adunanze del collegio sindacale possono svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio - video o anche solo audio collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei sindaci. In tal caso, è necessario che:

- a) sia consentito al presidente di accertare inequivocabilmente l'identità e la legittimazione degli intervenuti e regolare lo svolgimento dell'adunanza;

b) sia consentito agli intervenuti di scambiarsi documentazione e comunque di partecipare in tempo reale alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;

c) vengano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio - video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove sarà presente il presidente.

Articolo 30) AZIONE DI RESPONSABILITA'

1. L'azione di responsabilità contro gli amministratori può essere oggetto di rinuncia o di transazione da parte della società ma solo ove vi consenta una maggioranza dei soci rappresentante almeno i tre quarti del capitale sociale e purché non si oppongano tanti soci che rappresentano almeno il quindici per cento del capitale sociale.

TITOLO V - ESERCIZI SOCIALI E BILANCIO

Articolo 31) ESERCIZI SOCIALI, BILANCIO E UTILI

1. Gli esercizi sociali si chiudono al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

2. Il bilancio deve essere approvato entro centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale nel caso che la società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato ovvero quando lo richiedono particolari esigenze della società, da esplicitarsi a cura dell'organo amministrativo nella relazione di cui all'articolo 2428 del codice civile, o nella nota



integrativa, sia in caso di bilancio redatto in forma abbreviata, e sia in caso di nomina dell'amministratore unico.

3. Gli utili netti risultanti dal bilancio, sono ripartiti come segue:

- a) il 5 (cinque) per cento al fondo di riserva legale, fino a che non sia raggiunto il quinto del capitale sodale;
- b) il residuo ai soci, in proporzione alle quote di capitale sociale rispettivamente possedute, salvo diversa deliberazione dell'assemblea in sede di approvazione del bilancio cui tali utili netti si riferiscono.

TITOLO VI - SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE

Articolo 32) SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE

1. La società si intende sciolta nei casi previsti dalla legge.
2. In caso di scioglimento della società, l'organo di liquidazione è composto da coloro che in quel momento compongono l'organo amministrativo.
3. Le regole di funzionamento dell'organo di liquidazione e la relativa rappresentanza della società sono disciplinate dalle medesime regole vigenti per l'organo amministrativo anteriormente al verificarsi della causa di scioglimento della società.

TITOLO VII - CLAUSOLA COMPROMISSORIA E FORO COMPETENTE

Articolo 33) CLAUSOLA COMPROMISSORIA


1. Qualunque controversia (fatta eccezione per quelle nelle



quali la legge richiede l'intervento obbligatorio del pubblico ministero) sorga fra i soci o fra i soci e la società, l'organo amministrativo e l'organo di liquidazione o i membri di tali organi, ancorché solo fra alcuni di tali soggetti od organi, in dipendenza di affari sociali e della interpretazione o esecuzione del presente atto costitutivo e che possa formare oggetto di compromesso, è deferita al giudizio di un Collegio arbitrale composto da tre membri, tutti nominati, entro trenta giorni dalla richiesta fatta dalla parte più diligente, dal Comitato Tecnico della Camera Arbitrale della Camera di Commercio nella cui circoscrizione la società ha la sede legale o, in mancanza di quest'ultimo, dal Presidente del Tribunale nella cui circoscrizione la società ha la sede legale.

2. I tre arbitri così nominati provvederanno a designare il Presidente; nel caso di mancata nomina per disaccordo tra gli arbitri nella scelta del presidente, vi provvederà su istanza della parte più diligente, lo stesso organo che ha provveduto alla loro nomina.

3. Il Collegio arbitrale deciderà, a maggioranza entro novanta giorni dalla sua costituzione, secondo la procedura prevista dagli articoli 806 e seguenti c.p.c. e dalle disposizioni di cui agli articoli 34, 35 e 36 del decreto Legislativo 17 gennaio 2003 n° 5, anche in merito alle spese di giudizio ed alla attribuzione delle stesse; la decisione è espressa in un



lodo idoneo ad acquisire efficacia esecutiva, ai sensi dell'articolo 825, secondo e terzo comma, codice di procedura civile.

4. Le modifiche alla presente clausola compromissoria devono essere approvate con delibera dei soci con la maggioranza di almeno i due terzi del capitale sociale.

Articolo 34) FORO COMPETENTE

1. Qualunque controversia sorga in dipendenza di affari sociali ed interpretazione o esecuzione del presente atto costitutivo, è competente il foro del luogo ove la società ha la propria sede legale.

TITOLO VIII - NORME FINALI

Articolo 35) LEGGE APPLICABILE

1. Al presente atto costitutivo si applica la legge italiana.

Articolo 36) COMUNICAZIONI

1. Tutte le comunicazioni da effettuarsi ai sensi dell'atto costitutivo si fanno, ove non diversamente disposto, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento spedita al domicilio del destinatario, che coincide con la sua residenza o la sua sede legale ove non sia stato eletto un domicilio speciale.

2. Le comunicazioni effettuabili mediante posta elettronica o telefax vanno effettuate all'indirizzo di posta elettronica o al numero telefonico risultanti dai libri sociali o ufficialmente depositati presso la sede della società.



3. A ogni comunicazione inviata via telefax deve seguire senza indugio, e comunque non oltre dieci giorni, la trasmissione del documento originale, che va conservato unitamente al documento risultante dalla trasmissione via telefax.

4. Tutte le comunicazioni per le quali non vi sia prova dell'avvenuta loro ricezione da parte del rispettivo destinatario si considerano validamente effettuate solo ove il destinatario dia atto di averle effettivamente ricevute.


Articolo 37) COMPUTO DEI TERMINI

1. Tutti i termini previsti dal presente atto costitutivo vanno computati con riferimento al concetto di "giorni liberi", con ciò intendendosi che non si considera, al fine del valido decorso del termine prescritto, né il giorno iniziale né quello finale.

Articolo 38) SOGGEZIONE AD ATTIVITA' DI DIREZIONE E COORDINAMENTO

1. La società deve indicare l'eventuale propria soggezione all'altrui attività di direzione e coordinamento negli atti e nella corrispondenza, nonché mediante iscrizione degli amministratori, presso la sezione del Registro delle Imprese di cui all'articolo 2497 bis, secondo comma codice civile.

2. Tale attività di direzione e coordinamento si presume esistente, ai sensi dell'articolo 2497 sexies cod. civ. quando sia esercitata dalla società o ente tenuto al consolidamento dei bilanci e che comunque esercita il controllo ai sensi



dell'articolo 2359 del cod. civ..

Letto, approvato e sottoscritto.

Giulianova, via Quarnaro n. 20, li 09 novembre 2006

F.TO: Giuseppe SANTONI;

Franco CAMPITELLI.

